

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Proc. N.28794/2022 R.G.

Il Giudice dott. Cristina Monterosso, sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 29.9.2022 ,
visto il ricorso di urgenza presentato da ANTICA TIPOGRAFIA DAL 1876 S.R.L nei confronti di INPS e INAIL , sentiti i difensori delle parti ed esaminati gli atti e le note depositate

osserva:

l'ANTICA TIPOGRAFIA DAL 1876 S.R. ha depositato in data 16.9.2022 ricorso di urgenza avanzando le seguenti conclusioni: *"all'III.mo Tribunale adito affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., **Voglia** contrariis reiectis, con **decreto inaudita altera parte** ovvero previa fissazione di udienza di comparizione delle parti davanti a sè, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza (e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto):*

*- **in via principale:** accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della Antica Tipografia dal 1876 S.r.l. al rilascio della attestazione di regolarità contributiva D.U.R.C. e, per l'effetto, ordinare alle resistenti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed all' INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio in favore della Antica Tipografia dal 1876 S.r.l. dell'attestazione della regolarità contributiva a mezzo del D.U.R.C. "regolare";*

*- **Sempre in via principale** ed in ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della Antica Tipografia dal 1876 S.r.l. al rilascio della attestazione di regolarità contributiva D.U.R.C. e, per l'effetto, emettere un provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;*

Con vittoria di spese e compensi professionali di tale fase di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge."

Deduceva la società ricorrente:

- che in data 1-3.6.2022 aveva presentato domanda di concordato ex art.161 comma 6 L.Fall;
- che il tribunale di Roma con decreto del 16.6.2022 aveva ammesso la società al Concordato;
- che dopo la presentazione della domanda di Concordato la società aveva avanzato apposite domande di rilascio del DURC nei confronti di INPS e di INAIL;
- che entrambi gli enti avevano rilasciato DUIRC negativo.

Deduceva infatti:

- che l'INAIL a fronte della richiesta del 27.7.2022 aveva dichiarato la non regolarità contributiva anche nei confronti dell'INPS e aveva inviato un invito alla regolarizzazione;
- che anche l'INPS aveva rilasciato DURC negativo e aveva inviato invito alla regolarizzazione;
- che la società a mezzo del proprio difensore aveva inviato a INPS e INAIL apposita diffida al rilascio del DURC positivo che aveva avuto riscontro negativo.

Precisava che l'INPS aveva escluso in presenza di concordato "in bianco", come nel caso di specie, il rilascio del certificato di regolarità contributiva e che l'INAIL aveva rigettato la richiesta richiedendo il deposito di un piano concordatario con la previsione dell'integrale pagamento dei crediti Inail.

Deduceva la illegittimità di provvedimenti emessi dagli enti previdenziali in quanto nella ipotesi della domanda di concordato "in bianco", ipotesi del caso di specie, non trovava diretta applicazione l'art. 5 del DM 30.01.2015, non essendovi ancora un Piano, ma la norma generale dell'art. 3 comma 2 (che prevede la sussistenza della regolarità contributiva in presenza di causa di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative), con conseguente obbligo al rilascio del DURC regolare.

Allegava precedenti della giurisprudenza di merito sul punto.

Deduceva che la società aveva in essere appalti con la Camera dei Deputati e con il Senato e che la Camera dei Deputati, rilevato l'esistenza di un DURC non regolare, con missiva del 14.9.2022 aveva invitato la società a fornire chiarimenti entro 10 giorni precisando che in caso contrario sarebbe stata avviata un procedimento di verifica dei presupposti per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori conseguenti all'accertamento del requisito della assenza della regolarità contributiva.

Evidenziava che gli appaltanti in assenza di DURC positivo avevano sospeso i pagamenti e deduceva pertanto la sussistenza del periculum in mora in quanto il mancato rilascio dei DURC determinava un concreto pericolo per la società di perdere gli appalti in essere.

Si costituiva l'INAIL contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Deduceva che esulava dalle attribuzioni del giudice ordinario ordinare alla PA un facere ex art.4 L.n.2248/1965 all.E.

Contestava la regolarità contributiva della società.

Si costituiva l'INPS contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Contestava che il giudice potesse ordinare agli enti previdenziali il rilascio del DURC e contestava che nel caso di specie la legge consentisse il rilascio della attestazione di regolarità contributiva.

Alla udienza del 29.9.2022 la causa veniva discussa e all'esito della discussione il giudice si riservava.

La domanda avanzata da parte ricorrente ha ad oggetto la richiesta di condanna degli enti previdenziali convenuti alla emissione del DURC positivo.

Presupposti del provvedimento di urgenza sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Nel caso di specie la domanda avanzata in via di urgenza non è fondata secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione che ha precisato con Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 “Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal *senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.*”

Al riguardo la Suprema Corte dopo aver precisato che “... l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano *ostative al suo rilascio*; “ ha tuttavia precisato :“Ciò chiarito, deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione dell'art. 4, l. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un *facere*, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un *facere*, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi).

Pertanto, non potendo validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo - e in presenza, beninteso, di un interesse ex art. 100 c.p.c. - di una volta all'accertamento di una situazione di "regolarità contributiva", la sentenza impugnata va cassata in parte qua, ex art. 382, ult. co., secondo periodo, c.p.c.- “ Ritiene questo giudice che non vi siano ragioni di discostarsi dai principi espressi dalla Suprema Corte e pertanto il ricorso deve essere rigettato essendo inibito al giudice condannare gli Enti previdenziali al rilascio del DURC.

Ininfluenti sono i precedenti di merito allegati da parte ricorrente atteso il più recente intervento sopra richiamato della Corte di Cassazione.

É vero che la Suprema Corte, dopo aver ribadito che non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ha ritenuto astrattamente ammissibile la domanda volta al mero accertamento di una situazione di "regolarità contributiva", a condizione tuttavia che sia riscontrabile un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Nel caso di specie tuttavia la ricorrente ha chiesto testualmente a questo ufficio di "ordinare all'INPS ed all'INAIL dell'attestazione della regolarità contributiva a mezzo del D.U.R.C. "regolare" e, pertanto, la domanda esula dalle attribuzioni del giudice ordinario.

Né è possibile dare una lettura estensiva delle conclusioni, nel senso di ritenere che le stesse contengono anche una autonoma richiesta di accertamento della regolarità contributiva, in quanto l'intero ricorso cautelare si fonda proprio sulla necessità di disporre del DURC positivo al fine di poter proseguire l'appalto in essere con la Camera dei Deputati.

Verrebbe comunque meno, rispetto ad una domanda di mero accertamento – peraltro neppure in subordine proposta - quell'interesse ad agire che la Corte indica come indispensabile indagare, attesa la difficile configurabilità in concreto.

Verrebbe altresì meno la rilevanza del "periculum" così come rappresentato, ossia in termini di impossibilità di mantenere l'appalto in essere, dal momento che detto pericolo può essere evitato esclusivamente dall'emissione di un DURC positivo.

Si aderisce al riguardo all'orientamento espresso dal Tribunale di Roma con ordinanza del 2.8.2022 allegata da INAIL.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione, devono essere compensate per la metà, con condanna della ricorrente al pagamento della residua quota del 50% delle stesse in favore degli enti convenuti, quota che viene liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso di urgenza proposto da ANTICA TIPOGRAFIA DAL 1876 S.R.L

Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 50% delle stesse e condanna la società ricorrente alla refusione della residua quota del 50% delle spese di lite in favore di INPS e INAIL, quota che viene liquidata in favore di ciascuna delle due parti resistenti in €1.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.

Si comunichi

Roma 29.9.2022

Il Giudice
dott. Cristina Monterosso,